



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°412 CSAT 31 del 15 maggio 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Francesco Giarrusso e Antonino Giannotta, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 15 maggio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 129/A

A.S.D. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016 (AG) avverso delibera che dispone la ripetizione della gara.

Campionato 3^a Cat. Girone "A" Agrigento Gara: Brothers Casa Amica/Alessandria della Rocca 2016 del 25/04/2018.

C.U. n. 67 del 07/05/2018 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Alessandria della Rocca 2016, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal giudice sportivo territoriale che, in accoglimento del proposto gravame da parte della Soc. Brothers Casa Amica, ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe riportata sul presupposto che la mancata predisposizione del campo di gioco sia da addebitare ad un caso di forza maggiore (rectius caso fortuito), sostenendo, in buona sintesi, che:

- a) il 1° comma dell'art. 17 del C.G.S. dispone che la Società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione [della gara], è punita con la perdita della gara per 0-3;
- b) che la società consorella non ha provveduto a dare rigorosa prova della invocata "causa di forza maggiore" non dovendosi ritenere sufficiente la dichiarazione resa dall'Assessore allo Sport del Comune di Agrigento;
- c) errata applicazione dell'art. 55 delle N.O.I.F. in quanto non applicabile alla fattispecie in concreto ragion per cui chiede che l'adita Corte, in riforma dell'impugnato provvedimento, voglia assegnare gara perduta per 0 - 3 alla società Brothers Casa Amica.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale all'udienza odierna avendone fatta specifica e tempestiva richiesta.

Nulla è pervenuto dalla consorella nonostante il regolare invio alla stessa dei motivi di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che il gravame proposto dalla A.S.D. Brothers Casa Amica dinanzi al giudice sportivo territoriale è stato legittimamente introdotto ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del C.G.S. e non già ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. norma questa speciale che non può trovare (come già evidenziato da questa Corte) una applicazione analogica.

Nel merito, e per quello che qui ci riguarda, la responsabilità prevista dal 1° comma dell'art.17 del C.G.S. ha, senza dubbio alcuno, carattere oggettivo e perché sussista è necessario il nesso causale tra la condotta della società e l'evento che ha determinato la mancata disputa della gara.

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ove si voglia fare valere il caso fortuito o la causa di forza maggiore, l'onere della prova grava sul soggetto che la voglia fare valere quale esimente dovendo egli dimostrare l'interruzione del nesso di causalità tra la propria azione e l'evento.

Prova che questa Corte ritiene pienamente raggiunta con l'avvenuta produzione nel procedimento di primo grado dell'attestazione rilasciata dall'Assessorato allo Sport del

Comune di Agrigento.

Giova ricordare che la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha, nel tempo, tracciato le linee guida per la definizione dello standard probatorio richiesto nel giudizio disciplinare, non mancando di porre in evidenza l'errore nel quale si rischia di cadere allorché si tenda a trasferire, sic et simpliciter, il diritto processuale, con le sue regole e i suoi principi, nel giudizio disciplinare nel quale non è necessario che la prova sia data oltre ogni ragionevole dubbio essendo sufficiente che la stessa sia basata su indizi gravi, precisi e concordanti tale da indurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla fattispecie oggetto del giudizio. Peraltro non è di alcun pregio il precedente richiamato dalla reclamante Città di Canicattì – Campobello del 2.2.13 - C.U. n. 27 del 6.2.13 della Delegazione Provinciale di Agrigento non essendo comparabili i due casi in esame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

La presente decisione va trasmessa alla Delegazione Provinciale di Agrigento per quanto di competenza.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI